

Ancora chiarimenti in materia di pubblicità sanitaria

di Maria Giovanna Trombetta*

Le liberalizzazioni operate dal “Decreto Bersani” sono rivolte solo all’attività libero professionale svolta in forma singola o associata. Sono escluse le società di capitali. Ma i chiarimenti ministeriali non sembrano andare nella stessa direzione della giurisprudenza.

- **Avevano torto coloro che consideravano concluso il dibattito sviluppatosi dopo l’emanazione del Decreto Bersani** intorno alla vigenza e applicabilità della Legge n. 175/92 che detta le norme in materia di pubblicità sanitaria e repressione dell’esercizio abusivo delle professioni sanitarie. La materia deve invece intendersi in continua evoluzione e la conferma viene da **una recente nota della Direzione delle Risorse Umane e delle Professioni Sanitarie del Ministero della Salute**.



LIBERALIZZAZIONI O AUTORIZZAZIONI?

Il pronunciamento ministeriale in questione è stato sollecitato dalla Fnovi dopo che alcune Aziende Sanitarie Locali, malgrado le liberalizzazioni, hanno continuato a chiedere alle strutture sanitarie “a titolarità societaria” la proposizione di una **istanza di autorizzazione della pubblicità alla ASL stessa corredata e/o integrata del parere dell’Ordine professionale di competenza**.

La Federazione ha formulato una richiesta di chiarimenti, anche in ragione di una apparente contraddittorietà tra i pareri espressi in argomento dal Ministero della Salute. La competente Direzione aveva infatti sostenuto (con nota dell’ottobre 2007) che l’intera materia della pubblicità sanitaria (quindi tutte le forme societarie) era assoggettata alle disposizioni introdotte con il Decreto Bersani con la “conseguente imprescindibile abrogazione sia del preventivo nulla osta dell’Ordine sia della suc-

cessiva autorizzazione del Sindaco”, e che (con nota del dicembre 2007) “la nuova disciplina sulla pubblicità era demandata agli Ordini e Collegi professionali cui competeva, previo adeguamento delle norme deontologiche e dei codici di autodisciplina, vigilare sul rispetto delle regole di correttezza professionale, affinché la pubblicità avvenisse secondo criteri di trasparenza e veridicità delle qualifiche professionali e di non equivocità, a tutela dei rischi derivanti da forme di pubblicità ingannevole e nell’interesse dell’utenza”.

Mesi dopo, però, la stessa Direzione introduceva un’eccezione per le società di capitali, precisando che questa fattispecie: “soggiace alla normativa di cui alla 175/92”, dato che la Legge 248/06 “ha inteso liberalizzare le attività svolte da professionisti in forma singola o associata” (nota dell’aprile 2008).

IL DIBATTITO NON È CHIUSO

È dei primi giorni di gennaio 2010 una sentenza del TAR dell'Emilia Romagna che va nella direzione opposta di quella espressa dalla Direzione Ministeriale. Accogliendo il ricorso promosso da una società di medici la cui pubblicità era stata censurata dall'Ordine, il Tribunale amministrativo ha infatti ritenuto che “non è legittima la differenziazione, sotto il profilo della pubblicità, tra l'attività dei singoli professionisti, ai quali sarebbe consentita la pubblicità, e quella delle attività professionali svolte in forma societaria, oggi consentita, per le quali rimarrebbe il divieto di pubblicità ed il potere inibitorio dell'Ordine dei Medici”. Per l'assise regionale tale differenziazione non sussiste nel quadro normativo vigente e non è prevista dal D. L. 223/2006, convertito in legge 248/2006. Affermare il contrario sarebbe in contrasto proprio con il principio comunitario di libera concorrenza. Un ulteriore elemento di confronto quindi, che ci lascia comprendere che il contraddittorio in argomento è destinato a continuare. (M.G.T.)

SOCIETÀ E PUBBLICITÀ

Nel rispondere alla Fnovi, l'Amministrazione ha fatto salvi i precedenti pronunciamenti ribadendo che “la Legge n. 248/06 sancisce l'abrogazione delle disposizioni legislative e regolamentari che prevedono, con riferimento alle attività libero professionali, il divieto anche parziale di svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni”, confermando che l'Ordine è chiamato a verificare che la pubblicità risponda a criteri di trasparenza e veridicità del messaggio.

Per il Ministero, la Legge n. 248/06 (che ha convertito in legge il D.L. 4 luglio 2006, n. 233, noto come Decreto Bersani *nda*) - “è rivolta all'attività libero professionale” e l'intero impianto normativo va a “disciplinare solo l'attività dei liberi professionisti svolta in forma singola o associata”, restando escluse le società di capitali.

La Direzione ministeriale ha ritenuto che il legislatore nel riferirsi alle società che erogano

“servizi professionali di tipo interdisciplinare”, ha voluto effettuare una selezione sulle diverse tipologie di società ricorrendo alla formula “fermo restando”.

E dunque per il Ministero poiché “il testo normativo impone che la prestazione sia resa da un «socio professionista» e che il socio professionista **renda la prestazione «sotto la propria responsabilità»**” deve concludersi “che la disposizione riguarda le sole società di persone”.

Più in generale, le liberalizzazioni intervenute in materia di pubblicità sanitaria riguardano solo le società di persone e “pertanto le società di capitali, essendo caratterizzate dalla figura del socio di mero capitale, figura tra l'altro non prevista dall'art. 2 comma 1, lettera c), rimangono soggette alle norme sulla pubblicità sanitaria di cui alla legge 175/92 venendo meno nelle società di capitali l'elemento personalistico che contraddistingue il rapporto tra utente e libero professionista”.

* Avvocato, Fnovi